



COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia Sud Sardegna)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

modificato ed integrato con i seguenti atti

deliberazione C.C. n. 61 del 07/08/2015 - modifica agli artt. 20 - 25 – 26

deliberazione C.C. n. 70 del 09/10/2015 - modifica all'art. 19

deliberazione C.C. n. 59 del 08/10/2018 - modifica agli artt. 20 e 22

deliberazione C.C. n. 26 del 21/05/2021 - modifica all'art. 12

deliberazione C.C. n.25 del 05/07/2024 – Adeguamento generale



Il Presidente del Consiglio Comunale

Alessandro Pilurzu

**SOMMARIO**

TITOLO I	6
I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	6
ARTICOLO 1	6
(Proclamazione).....	6
ARTICOLO 2	6
(Diritto di informazione).....	6
ARTICOLO 3	6
(Diritto di ottenere copia di atti)	6
TITOLO II	7
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 4	7
(Prima seduta del Consiglio comunale)	7
ARTICOLO 5	7
(Convocazione e presidenza del Consiglio comunale).....	7
ARTICOLO 6	7
(Convocazione a richiesta dei Consiglieri Comunali)	7
ARTICOLO 7	8
(Convocazione del Consiglio comunale: termine, forma, definizione di orario serale, diritto di assentarsi).....	8
ARTICOLO 8	9
(Commissioni, Conferenza Capigruppo, comunicazioni istituzionali:modalità e termini di convocazione ed invio...)	9
ARTICOLO 9.....	9
(Seduta di 2^ convocazione).....	9
ARTICOLO 10.....	10
(Numero legale).....	10
ARTICOLO 11	10



(Apertura di seduta)	10
TITOLO III	11
I GRUPPI CONSILIARI	11
ARTICOLO 12	11
(Dichiarazione di appartenenza al Gruppo).....	11
ARTICOLO 13	11
(I Gruppi)	11
ARTICOLO 14	13
(Denominazione dei gruppi)	13
ARTICOLO 15.....	13
(Regolamento dei Gruppi)	13
ARTICOLO 16	13
(Settori dei Gruppi).....	13
ARTICOLO 17	14
(Assessori).....	14
ARTICOLO 18.....	14
(Conferenza dei Capi Gruppo)	14
TITOLO IV	15
LE COMMISSIONI	15
ARTICOLO 19.....	15
(Compiti delle Commissioni Consiliari).....	15
ARTICOLO 20	15
(Numero delle Commissioni Consiliari)	15
ARTICOLO 21.....	16
(Commissione permanente per lo Statuto).....	16
ARTICOLO 22	16
(Composizione delle Commissioni Consiliari)	16
ARTICOLO 23.....	17



(Sostituzione dei commissari).....	17
ARTICOLO 24.....	17
(Elezione del Presidente).....	17
ARTICOLO 25	17
(Convocazione delle Commissioni Consiliari)	17
ARTICOLO 26.....	18
(Assenza o impedimento del Presidente).....	18
ARTICOLO 27.....	18
(Svolgimento dei lavori).....	18
ARTICOLO 28.....	18
(Modalità di votazione)	18
ARTICOLO 29.....	19
(Pareri delle Commissioni).....	19
ARTICOLO 30.....	20
(Compenso per i Commissari)	20
ARTICOLO 31.....	20
(Designazione dei Commissari).....	20
TITOLO V.....	21
DISCUSSIONE IN CONSIGLIO.....	21
ARTICOLO 32.....	21
(Ordine della discussione)	21
ARTICOLO 33	21
(Durata degli interventi)	21
ARTICOLO 34.....	22
(Presentazione di emendamenti)	22
ARTICOLO 35	22
(Ordine di voto degli emendamenti)	22
ARTICOLO 36	22



(Parere della Commissione Consiliare)	22
ARTICOLO 37	22
(Dichiarazione di voto)	22
ARTICOLO 38	23
(Verbale della seduta)	23
TITOLO VI	24
RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO	24
ARTICOLO 39	24
(Richiami al Regolamento)	24
ARTICOLO 40	24
(Intervento sull'ordine del giorno)	24
TITOLO VII	24
INTERROGAZIONI	24
ARTICOLO 41	24
(Interrogazioni)	24
ARTICOLO 42	25
(Interpellanza)	25
ARTICOLO 43	26
(Mozione)	26
ARTICOLO 44	26
(Ordine del giorno)	26
TITOLO VIII	27
INDAGINE DEL CONSIGLIO	27
ARTICOLO 45	27
(Indagine consiliare)	27



TITOLO I

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 1

(PROCLAMAZIONE)

1. I Consiglieri comunali entrano in carica dopo le elezioni, all'atto della proclamazione. Nel caso di surroga il Consigliere comunale entra in carica immediatamente dopo adottata la relativa deliberazione.

ARTICOLO 2

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e atti in suo possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, entro 48 ore dalla richiesta. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Qualora sia richiesta una ricerca d'archivio per la consegna degli atti richiesti, il termine di cui al comma che precede è raddoppiato.
3. Se l'atto di cui si richiede la visione o la copia è rilevante ai fini dell'esame di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, deve essere esibito in tempo utile.

ARTICOLO 3

(DIRITTO DI OTTENERE COPIA DI ATTI)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione delle pratiche relative alle deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio. Hanno altresì diritto di ottenere, se lo richiedono, copia dello schema dell'atto deliberativo e dei pareri di cui è corredato a norma del D.Lgs. n. 267/2000, art. 49 comma 1°. Possono chiedere anche copia di singoli atti nel rispetto del diritto della riservatezza degli interessati.



TITOLO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 4

(PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.
2. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.
3. Dopo l'elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua presidenza.
4. Subito dopo l'elezione del Presidente, si procede all'elezione di un Vice Presidente come previsto dall'art.34 dello Statuto comunale.

ARTICOLO 5

(CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale. Nel caso di suo legittimo impedimento vi provvede il Vice Presidente ed in assenza di questi il Consigliere Anziano.
2. Il distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia bicolore con i colori rosso e blu della Città, con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra. L'uso della fascia è riservato al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Consigliere delegato alla partecipazione a specifiche ricorrenze e celebrazioni.

ARTICOLO 6

(CONVOCAZIONE A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, entro venti giorni dalla richiesta scritta, quando lo richieda il Sindaco ovvero un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni oggetto della richiesta. Per la trattazione degli argomenti all'ordine del



giorno si applica l'art. 32 del Regolamento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 7
(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
TERMINE, FORMA, DEFINIZIONE DI ORARIO
SERALE, DIRITTO DI ASSENTARSI)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, insieme a tutti gli allegati, viene trasmesso ai consiglieri comunali mediante invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dall'Amministrazione Comunale. Se richiesto, l'avviso di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale può essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora dell'inizio della seduta, la sede e l'elenco di tutti gli argomenti posti in discussione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno tre giorni prima della data fissata per le sedute straordinarie. Sono escluse dal computo le domeniche e le giornate festive.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, deve essere notificato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. In quest'ultima ipotesi, l'esame di tutti o di parte degli argomenti all'ordine del giorno deve essere differito al giorno successivo, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Ai fini del diritto del consigliere comunale (articolo 79, comma 1, T.U.E.L 267/2000), di riprendere il servizio non prima delle ore 8 del giorno successivo, la seduta si intenderà svolta in orario serale qualora inizi alle ore 18.00 o, nel caso inizi prima delle ore 18.00, si protragga dopo le ore 18.00;
6. Il diritto di assentarsi stabilito dall'articolo 79, comma 1, primo periodo del T.U.E.L 267/2000 comprende anche il tempo necessario per rientrare al posto di lavoro.
7. Tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso l'Ufficio di Segreteria Generale.



ARTICOLO 8

**(COMMISSIONI, CONFERENZA CAPIGRUPPO,
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI:MODALITÀ E
TERMINI DI CONVOCAZIONE ED INVIO**

1. Le medesime modalità di cui al precedente articolo 7, comma 1 e comma 2 si applicano:
 - a) alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo, alla convocazione delle Commissioni consiliari, nonché alla convocazione della Commissione per lo Statuto;
 - b) a tutte le comunicazioni istituzionali (comprese le comunicazioni delle deliberazioni di Giunta ai Capigruppo e le pratiche di diritto d'accesso per l'espletamento del mandato), che si rendono eventualmente (o per legge), necessarie fra Comune e Consiglieri.

2. Nell'applicazione dei termini da osservare si seguono i termini stabiliti dal presente regolamento, sia per i casi in cui venga utilizzata la modalità informatica di convocazione e di comunicazione sia per il residuale caso in cui l'avviso e/o comunicazione venga consegnato dal messo comunale.

ARTICOLO 9

(SEDUTA DI 2^ CONVOCAZIONE)

1. È seduta di 2^a convocazione quella che segue ad una precedente che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto meno il numero legale.

 2. Non può essere considerato di 2^a convocazione l'aggiornamento di seduta ad altra seduta.

 3. L'avviso per la seduta di 2^a convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la 1^a convocazione, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui all'articolo 7.

 4. Le sedute di 2^a convocazione non possono tenersi prima che siano trascorse 24 ore dall'orario fissato per la seduta di 1^a convocazione dichiarata deserta.
-



ARTICOLO 10
(NUMERO LEGALE)

1. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di 1^a convocazione, se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento per eccesso, trattandosi di numero dispari.
2. Nelle sedute di 2^a convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati
3. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di 1^a convocazione, il Consiglio non può deliberare prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla presentazione della proposta, previo avviso scritto a tutti i Consiglieri. Le nuove proposte, non comprese nell'avviso di 1^a convocazione sono assoggettate, a tutti gli effetti, alla normativa disciplinante le sedute di 1^a convocazione.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non si computano i Consiglieri astenuti obbligatoriamente.
5. I Consiglieri che dichiarano di volersi astenere dal voto si computano nel numero dei presenti, necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le schede bianche e le schede non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 11
(APERTURA DI SEDUTA)

1. La seduta è aperta con la presenza del numero legale dei Consiglieri, accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.
2. Trascorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che si sia costituito il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno all'adunanza di 2^a convocazione, se prevista. L'ufficio di segreteria provvederà, comunque, a inviare gli avvisi anche per l'adunanza di 2^a convocazione.
3. I Consiglieri che accedono all'aula dopo l'appello o che se ne allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario dell'adunanza, perché



venga annotata la presenza o l'assenza.

4. Nel corso della seduta il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri prima della votazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno.
5. Qualora nel corso della seduta venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente consente la prosecuzione della discussione fino alla fase precedente la votazione. Se al momento della votazione persiste la mancanza del numero legale conseguente a temporanee assenze di Consiglieri dall'aula, il Presidente, per una sola volta nel corso della seduta dispone di passare alla discussione sul punto successivo all'ordine del giorno. Dopo la ricostituzione del numero legale il Presidente dispone il passaggio alla fase di votazione dell'argomento precedentemente sospeso.

TITOLO III

I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 12

(DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AL GRUPPO)

1. All'atto della proclamazione il Consigliere dichiara, con comunicazione alla Segreteria, a quale Gruppo intenda appartenere.
2. I Consiglieri subentranti nel corso della consiliatura devono presentare la dichiarazione di appartenenza al Gruppo entro tre giorni della relativa deliberazione del Consiglio.

ARTICOLO 13

(I GRUPPI)

1. Ciascun Gruppo è composto da un numero corrispondente ad almeno tre consiglieri.
2. Il Presidente prende atto, su richiesta degli interessati della costituzione di Gruppi con numero inferiore quando rappresentino partiti ovvero Gruppi o movimenti organizzati che si siano presentati alle elezioni con contrassegno proprio.



-
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui all'articolo precedente e i Consiglieri per i quali non esistano le condizioni per la costituzione in Gruppo autonomo previste dal comma precedente costituiscono un unico Gruppo Misto qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza dei Consiglieri.
 4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare possono costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno tre Consiglieri, inviando al Presidente del Consiglio comunicazione - che ne indica la denominazione - sottoscritta dai Consiglieri che compongono il nuovo Gruppo. È consentita, nel corso della tornata amministrativa, l'adesione di un Consigliere ad un Gruppo diverso dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio comunale. In tal caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
 5. Nel corso della tornata amministrativa è ammessa l'adesione dei consiglieri al Gruppo misto; essa è ammessa anche se l'adesione avviene ad opera di un solo Consigliere e il Gruppo misto può pertanto essere formato da un solo componente.
 6. Non possono essere costituiti più Gruppi misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è un Gruppo consiliare a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti.
 7. Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza nelle commissioni ai sensi degli articoli 22, 24, 27, 28 del presente regolamento. Della adesione al Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale da parte dei Consiglieri o del Consigliere interessato.
 8. Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia accordo nell'individuazione del Capogruppo, le funzioni sono esercitate, a turno, per analoghi periodi, da ognuno dei componenti del Gruppo. La precedenza è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla più bassa.
-



ARTICOLO 14
(DENOMINAZIONE DEI GRUPPI)

1. I gruppi consiliari, eccetto il Gruppo Misto, possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione scritta, a firma del capogruppo, al Presidente del Consiglio.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri: a) provenienza dei Consiglieri da una lista che contiene la denominazione in questione; b) indicazioni degli organi ufficiali del partito di cui si assume la denominazione.

ARTICOLO 15
(REGOLAMENTO DEI GRUPPI)

1. Ciascun Gruppo si organizza secondo un proprio regolamento ispirato a regole di democrazia interna e trasparenza. Elege un Capogruppo che lo rappresenta in maniera proporzionale al numero di Consiglieri aderenti e in caso di sua assenza o impedimento da altro Consigliere specificatamente indicato.
2. I Gruppi comunicano al Presidente l'avvenuta elezione del Capogruppo e indicano il Consigliere che lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
3. Il Sindaco, nei limiti delle possibilità del Comune, fa in modo che i Gruppi dispongano, in proporzione della loro consistenza, dei locali e delle attrezzature necessari per assolvere in modo adeguato ai propri compiti. In ogni caso il Sindaco assicura ai Gruppi la possibilità di utilizzare i locali del Comune per le proprie riunioni.

ARTICOLO 16
(SETTORI DEI GRUPPI)

1. A ciascun Gruppo sono riservati i posti che sceglie nella prima seduta dopo le elezioni. Nel caso di contestazioni tra Gruppi o tra Consiglieri i posti sono assegnati dal Presidente del Consiglio.
-



ARTICOLO 17

(ASSESSORI)

1. I componenti della Giunta hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Siedono nei banchi riservati agli Assessori, relazionano e/o replicano ed hanno diritto di parlare sugli argomenti all'ordine del giorno purché attinenti alle loro competenze Assessoriali e secondo le stesse modalità di iscrizione adottate per i Consiglieri.

ARTICOLO 18

(CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO)

1. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
 2. La Conferenza dei Capigruppo è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o dai Capigruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri.
 3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo per formulare:
 - a) un programma trimestrale di massima dei lavori del Consiglio. Nel programma deve prevedersi l'esame delle mozioni e delle proposte di iniziativa consiliare o popolare ai fini del loro inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio. Le proposte di iniziativa popolare vengono inserite a norma dello Statuto;
 - b) il calendario dei lavori del Consiglio comunale e la composizione dei relativi ordini del giorno;
 4. La Conferenza dei Capigruppo é convocata di norma prima delle riunioni del Consiglio. Le decisioni sui tempi e modalità dei lavori stabilite all'unanimità sono comunicate al Consiglio.
 5. Su richiesta del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio può essere convocato in prima e in seconda convocazione.
 6. Alla Conferenza partecipa il Sindaco o un Assessore delegato.
-



7. Nel caso non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il Presidente valuta e dispone l'ordine dei punti oggetto di discussione nel Consiglio in funzione dell'orientamento della maggioranza tenendo conto che il voto di ogni Capogruppo è proporzionato al numero dei Consiglieri rappresentati.

TITOLO IV LE COMMISSIONI

ARTICOLO 19 (COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle competenze assegnate, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. al Consiglio comunale, riferiscono al Consiglio comunale medesimo sugli argomenti sottoposti al loro esame; nell'ambito delle rispettive materie le Commissioni consiliari permanenti esprimono funzioni consultive, propositive e conoscitive.
2. Le Commissioni permanenti esprimono parere obbligatorio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli seguenti, in tutte le materie di competenza del Consiglio comunale stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 42 comma 2°.
3. Alle Commissioni possono essere richiesti pareri di particolare rilevanza quando ne venga fatta richiesta dal Sindaco, dall'Assessore competente, dalla maggioranza della Commissione, ovvero da un terzo dei Consiglieri comunali.

ARTICOLO 20 (NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Le Commissioni Permanenti sono costituite in numero non superiore a sette.
 2. Il Consiglio comunale entro tre mesi dalla sua elezione delibera le competenze delle Commissioni Permanenti.
-



ARTICOLO 21
(COMMISSIONE PERMANENTE PER LO
STATUTO)

1. È istituita la commissione permanente per lo Statuto.
2. È presieduta dal Presidente del Consiglio comunale ed è composta dai Capigruppo consiliari o dai loro sostituti che decidono con voto proporzionato al numero dei Consiglieri rappresentati. In assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio comunale; in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.
3. Predisporre le proposte di revisione e di esame dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale. Esprime pareri sull'interpretazione e attuazione dello Statuto e dei Regolamenti quando ne è richiesta dal Sindaco o da un numero di Consiglieri non inferiore ad 1/5 dei componenti il Consiglio."

ARTICOLO 22
(COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI)

1. La costituzione delle Commissioni consiliari avviene con criterio proporzionale in relazione al numero dei componenti del Consiglio comunale facenti parte di un gruppo in modo da garantire la rappresentanza politica espressa in Consiglio;
2. Ciascun Gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, il proprio rappresentante nelle singole Commissioni permanenti. I Gruppi con numero superiore a cinque Consiglieri, possono nominare due componenti, i quali votano sempre proporzionalmente al Gruppo consiliare di appartenenza. Nel caso in cui partecipi ai lavori della Commissione un solo Consigliere, il voto resta sempre proporzionale;
3. Nel calcolo si computa il Sindaco e anche il Presidente del Consiglio comunale, che però devono farsi sostituire da un altro Consigliere appartenente allo stesso Gruppo;
4. Ciascun gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti in ragione di uno ogni cinque consiglieri. Nel calcolo si computa il Sindaco e anche il Presidente del Consiglio comunale, i quali devono necessariamente farsi sostituire da un altro consigliere



appartenente allo stesso gruppo.

ARTICOLO 23
(SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI)

1. Ciascun Consigliere comunale può partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui non fa parte, senza il diritto di voto.
2. Ciascun componente della Commissione può farsi sostituire da altro Consigliere dello stesso Gruppo.

ARTICOLO 24
(ELEZIONE DEL PRESIDENTE)

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio e successivamente dai rispettivi Presidenti.
2. Nella prima seduta la Commissione procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Il numero di voti a disposizione dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso, nel rispetto della espressione proporzionale dei Consiglieri rappresentati. È eletto Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità resta eletto consigliere anziano.
3. È eletto Vice Presidente il secondo votato nella elezione per il Presidente. Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, presiede le riunioni della Commissione.

ARTICOLO 25
**(CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI)**

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo e con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nel caso di urgenza deve essere convocata con almeno 24 ore di anticipo.
 2. Gli argomenti non iscritti possono essere inseriti all'ordine del giorno se vi è il consenso unanime dei componenti.
 3. L'avviso di convocazione viene pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.
-



ARTICOLO 26

(ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE)

1. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.

ARTICOLO 27

(SVOLGIMENTO DEI LAVORI)

1. La riunione della Commissione è validamente costituita quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
2. Una volta verificata la validità della seduta il Presidente illustra l'argomento all'esame della Commissione ovvero incarica un componente come relatore.
3. Il Presidente della Commissione convoca per l'audizione, ove lo ritenga, l'Assessore competente il quale può farsi assistere da Funzionario o dipendenti dell'Amministrazione, dandone comunicazione nella convocazione della Commissione.
4. In relazione alle materie da trattare, la Commissione può deliberare di ascoltare Funzionari del Comune, rappresentanti dei quartieri, esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di organizzazioni ed associazioni sociali, sindacali, economiche.
5. Esaurita la discussione viene messo ai voti il parere scritto da trasmettere al Consiglio. Se vi è urgenza, il parere votato in Commissione può essere espresso oralmente. In ogni caso, il Presidente o il relatore possono illustrare il parere al Consiglio. Eguale facoltà è concessa al rappresentante che dissenta dal parere della maggioranza.

ARTICOLO 28

(MODALITÀ DI VOTAZIONE)

1. Le commissioni votano a scrutinio palese per alzata di mano con voto proporzionato al numero dei consiglieri rappresentati in Consiglio comunale.
 2. Nel caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
-



3. Il voto segreto é ammesso solo nei casi in cui è previsto per il Consiglio.

ARTICOLO 29
(PARERI DELLE COMMISSIONI)

1. Le proposte di deliberazione corredate dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, e di copertura finanziaria, sono formalmente trasmesse dai competenti uffici alla Segreteria Generale.
2. Non appena espresso il parere di legittimità da parte del Segretario Generale, il Presidente trasmette le proposte per l'esame della Commissione consiliare competente per materia, e contestualmente le iscrive nella bozza di ordine del giorno del successivo Consiglio, tenuta a cura della Segreteria Generale.
3. Nei 10 giorni successivi all'invio della documentazione al Presidente della Commissione, lo stesso convoca i Commissari per l'esame della proposta. Qualora non vi provveda, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio nei dieci giorni successivi. Qualora la Commissione non si riunisca nel termine suddetto, e comunque entro 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Presidente, la proposta viene sottoposta all'esame del Consiglio.
4. Per l'esame di atti di particolare complessità e per l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Presidente del Consiglio può assegnare un ulteriore congruo termine.
5. Nell'ipotesi che la Commissione ritenga di modificare la proposta, i prescritti pareri sono acquisiti preventivamente all'esame del Consiglio.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un succinto verbale a cura di un dipendente dell'Amministrazione o in sua assenza da un componente della Commissione.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
8. Gli atti da esaminare in Commissione saranno inviati a tutti i Capigruppo.



ARTICOLO 30
(COMPENSO PER I COMMISSARI)

1. Ai componenti le Commissioni Permanenti é dovuto il compenso riconosciuto per legge ai membri delle Commissioni comunali.

ARTICOLO 31
(DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI)

1. I Gruppi designano i rappresentanti nelle Commissioni entro 10 giorni dall'elezione del Sindaco.

2. Le Commissioni devono essere ricostituite a metà del mandato consiliare.



TITOLO V
DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

ARTICOLO 32
(ORDINE DELLA DISCUSSIONE)

1. Su ciascun punto all'ordine del giorno la discussione viene introdotta dal Sindaco e/o dall'Assessore competente o dal primo firmatario in caso di delibera proposta dai Consiglieri e conclusa dal Sindaco e/o dall'Assessore competente.
2. I Consiglieri e gli Assessori che intendono parlare devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento della discussione e nel rispetto dell'articolo 17 del presente regolamento.
3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande alternando per quanto possibile gli oratori di maggioranza e minoranza. Nelle discussioni generali interviene per ultimo - prima della replica del Sindaco o della Giunta il rappresentante del Gruppo di opposizione più numeroso. Gli oratori parlano in piedi, rivolti al Presidente.
4. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione sullo stesso argomento.
5. I Consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto di intervenire.

ARTICOLO 33
(DURATA DEGLI INTERVENTI)

1. La durata degli interventi non può eccedere i quindici minuti.
2. La durata degli interventi del Sindaco o dell'Assessore delegato non può eccedere i 30 minuti, sia nella fase di relazione introduttiva, che in sede di replica.
3. La Conferenza dei Capigruppo, valutata l'importanza degli argomenti, può stabilire una durata maggiore e comunque non superiore ai trenta minuti.



ARTICOLO 34

(PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI)

1. Gli emendamenti alle proposte devono essere presentati entro il termine per l'iscrizione di cui all'art. 32, comma 2.
2. Gli emendamenti possono essere illustrati dal primo firmatario nel termine di dieci minuti.
3. La durata degli interventi sugli emendamenti non può eccedere i cinque minuti, sul complesso degli emendamenti proposti.

ARTICOLO 35

(ORDINE DI VOTO DEGLI EMENDAMENTI)

1. Gli emendamenti possono essere sostitutivi totali, soppressivi integrativi, sostitutivi parziali.
2. I primi due devono essere posti in votazione prima dell'argomento in esame. Gli altri successivamente.

ARTICOLO 36

(PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

1. Il Sindaco può chiedere sull'emendamento il parere della Commissione competente e a tal fine può chiedere di sospendere la trattazione dell'argomento.
2. Devono essere acquisiti, ove se ne riconoscano i presupposti, i pareri tecnici di cui al D.Lgs.n° 267/2000.

ARTICOLO 37

(DICHIARAZIONE DI VOTO)

1. La discussione é conclusa dall'intervento del Sindaco o dall'Assessore competente anche ai fini della dichiarazione di voto.
 2. Conclusa la discussione un Consigliere per ciascun Gruppo può prendere la parola per la dichiarazione di voto.
-



3. Eguale facoltà è concessa al Consigliere che dissenta dal proprio Gruppo.
4. La durata delle dichiarazioni di voto è di 5 minuti.

ARTICOLO 38 (VERBALE DELLA SEDUTA)

1. Il verbale della seduta del Consiglio comunale è redatto dal Segretario comunale che lo sottoscrive. Il verbale contiene i punti principali degli argomenti trattati e dei voti espressi in favore e contro ogni proposta e il numero degli eventuali astenuti.
2. Nel verbale devono essere altresì riportati i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione.
3. Ciascun Consigliere può chiedere che la propria dichiarazione di voto con la sintetica esposizione dei motivi venga inserita nel verbale.
4. Copia del verbale è depositata in Segreteria.
5. Nel caso di contestazioni nel verbale il Segretario può avvalersi della registrazione fonografica della seduta.



TITOLO VI

RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLO 39

(RICHIAMI AL REGOLAMENTO)

1. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per richiamo al Regolamento. Il Presidente si pronuncia immediatamente sulla questione proposta.
2. Tuttavia il Presidente può rimettersi al Consiglio dando la parola, qualora lo richieda, a un Consigliere che si esprime a favore del richiamo e a uno che si esprime contro ponendo infine il richiamo in votazione.
3. Gli interventi non possono eccedere i cinque minuti.

ARTICOLO 40

(INTERVENTO SULL'ORDINE DEL GIORNO)

1. Ciascun Gruppo Consiliare può chiedere la parola sull'ordine del giorno per proporre l'inversione. Sulla proposta di inversione è ammesso un intervento a favore e uno contro prima di sottoporla al voto del Consiglio comunale.
2. Alla discussione sull'ordine del giorno si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

TITOLO VII

INTERROGAZIONI

ARTICOLO 41

(INTERROGAZIONI)

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, se il Sindaco o la Giunta intendono assumere provvedimenti su oggetti specificatamente indicati.



-
2. Le interrogazioni devono avere forma scritta. All'inizio della seduta ciascun Consigliere può rivolgere interrogazioni orali al Sindaco o agli Assessori se depositate in segreteria almeno 48 ore prima della data fissata per il Consiglio comunale, escludendo nel computo i giorni di sabato, domenica e festivi. Alle interrogazioni riferite ad eventi materialmente e palesemente dannosi per la collettività, non si applica il presente comma.
 3. Il Sindaco o gli Assessori devono rispondere nel primo Consiglio comunale utile.
 4. Non possono essere presentate più di due interrogazioni per ciascun Gruppo. In casi particolari si può fissare il numero delle interrogazioni in Conferenza Capigruppo, prima della seduta del Consiglio, anche limitandole a una (1) per Gruppo.
 5. Nel caso si accumuli un eccesso di interrogazioni o di interpellanze, la Conferenza dei Capigruppo può fissare dei Consigli comunali dedicati esclusivamente a questi adempimenti con intervallo non inferiore al mese.
 6. Non si possono tenere interrogazioni nei Consigli comunali richiesti da 1/5 dei Consiglieri.
 7. Le interrogazioni orali devono essere formulate in un tempo non eccedente due (due) minuti. Il tempo della risposta non può eccedere i cinque (5) minuti. Dopo la risposta l'interrogante può dichiarare nel tempo di due minuti, se è soddisfatto o meno.
 8. Quando l'interrogante lo richiede il Sindaco o l'Assessore danno risposta scritta. La risposta deve essere depositata in Segreteria entro 20 giorni; in questa ultima ipotesi non può essere richiesto l'inserimento all'ordine del giorno.
 9. A richiesta dell'interrogante la risposta può essere data nella competente Commissione.

ARTICOLO 42 (INTERPELLANZA)
--

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti su questioni che riguardano l'attività politica o amministrativa dell'Ente.
 2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima della
-



seduta del successivo Consiglio comunale.

3. Le interpellanze sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio successiva a quella della presentazione e qualora non possano essere trattate, sono svolte nella seduta indicata dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. L'interpellanza é svolta da uno dei presentatori in un tempo che non eccede i dieci (10) minuti. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore il cui intervento non può eccedere i quindici minuti (15), lo stesso o altro dei presentatori può replicare per esporre i motivi per i quali è soddisfatto o meno, in un tempo non eccedente i cinque (5) minuti.

ARTICOLO 43

(MOZIONE)

1. Un Gruppo Consiliare tramite il suo Capo Gruppo o almeno tre Consiglieri possono presentare una mozione.
2. La mozione é l'atto col quale si promuove la deliberazione del Consiglio su un determinato problema od argomento.
3. Per la discussione delle mozioni si applicano le norme previste dai precedenti articoli per le deliberazioni del Consiglio.

ARTICOLO 44

(ORDINE DEL GIORNO)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
 2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque (5) minuti.
 3. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro (4) minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
-



4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare, motivando succintamente in merito, improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.
6. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente.

TITOLO VIII

INDAGINE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 45

(INDAGINE CONSILIARE)

1. Con la procedura prevista dall'art. 44 co.2 del T.U.E.L. il Consiglio può deliberare di condurre un'indagine su un argomento specifico attraverso la nomina di una Commissione. Della Commissione fa parte un rappresentante di tutti i gruppi.
2. Il provvedimento di nomina deve precisare l'ambito degli accertamenti del quale la Commissione é incaricata, i termini per concluderli e riferire al Consiglio.
3. La Commissione dopo il suo insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
4. Nella composizione delle Commissioni deve essere rispettata la pari opportunità uomo – donna.
5. A conclusione dei lavori, la Commissione riferisce in Consiglio come indicato al precedente comma 2 del presente articolo.